

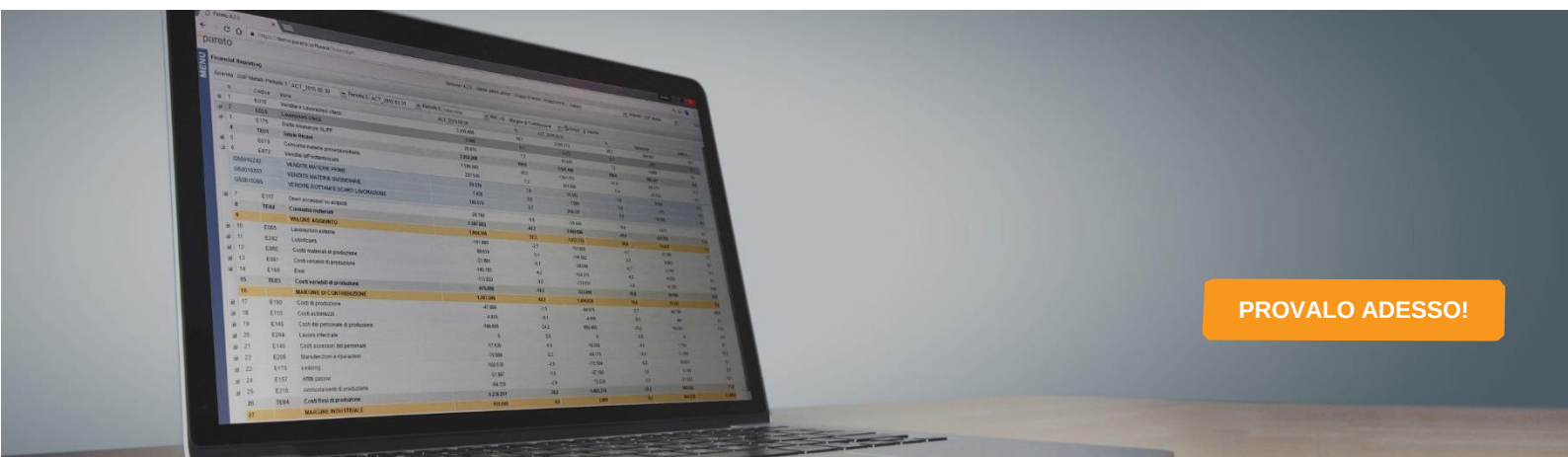


Manuale Operativo per la redazione del Bilancio Consolidato

(ultimo aggiornamento gennaio 2026)

Progesa S.p.A.
Viale Italia, 21
46100 Mantova
+39 0376 384898
www.progesa.com

www.bilancio-consolidato.com
support@bilancio-consolidato.com



PROVALO ADESSO!



Gruppi di Aziende

Gestisci in un'unica piattaforma integrata tutte le aziende del tuo gruppo, creando strutture di analisi uniformi e confrontabili.



Consolidato Gestionale

Consolida le aziende del gruppo in schemi di analisi che ti consentono di analizzare gli scostamenti tra singole aziende ed avere una visione di gruppo.



Rettifiche Consolidamento

Utilizza le procedure semplificate di consolidamento e duplica le scritture da un periodo all'altro. Condividi il processo con le altre aziende del gruppo.



Gruppi di Aziende

Gestisci in un'unica piattaforma integrata tutte le aziende del tuo gruppo, creando strutture di analisi uniformi e confrontabili.



Consolidato Gestionale

Consolida le aziende del gruppo in schemi di analisi che ti consentono di analizzare gli scostamenti tra singole aziende ed avere una visione di gruppo.



Rettifiche Consolidamento

Utilizza le procedure semplificate di consolidamento e duplica le scritture da un periodo all'altro. Condividi il processo con le altre aziende del gruppo.

UTILIZZANO GIÀ PARETO



Progesa S.p.A.
Viale Italia, 21
46100 Mantova
0376 384898

www.pareto-software.com
info@pareto-software.com

INDICE

Obblighi e limiti per il Bilancio Consolidato	4
Art. 25 Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato	5
Art. 26 Imprese controllate	5
Art. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato	5
Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento	6
L'organizzazione del Bilancio Consolidato	7
A) Primo consolidamento	8
1. Motivazioni per la redazione	8
2. Area di consolidamento	8
3. Metodo di consolidamento	9
4. Normative e regole di riferimento	9
5. Documenti da redigere	9
6. Tempistiche e calendario	10
7. Piano dei conti di gruppo	10
8. Strumenti utilizzati	10
9. Responsabili interessati al processo	10
10. Procedure di realizzazione	10
11. Sistema di controllo interno	11
12. Documentazione e formalizzazione	11
B) Consolidamenti successivi al primo	11
Il Processo di Consolidamento	12
1. Determinazione dell'area di consolidamento	13
2. Scelta del Metodo di Consolidamento	14
3. Le Operazioni di pre-Consolidamento	15
4. Le Operazioni di Consolidamento	16
5. I Prospetti tipici del Bilancio Consolidato	20
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato	22
Caratteristiche dello Stato Patrimoniale Consolidato	23
Caratteristiche del Conto Economico Consolidato	25



Obblighi e limiti per il Bilancio Consolidato

Obblighi e limiti per il Bilancio Consolidato

Art. 25 Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.
2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 26 Imprese controllate

1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
 - a. le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - b. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
- 3-bis.** Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
- 3-ter.** Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite

Art. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
 - b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
- 1 bis.** La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. (ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo)

Obblighi e limiti per il Bilancio Consolidato

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3-bis. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28.

4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione Europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n.15;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o nell'Unione Europea.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento

1. (abrogato)

2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Per una analisi completa del D. Lgs. 127 / 91 si rimanda alla nostra guida:
<http://www.bilancio-consolidato.com/d-lgs-127-1991/>



L'organizzazione del Bilancio Consolidato

L'organizzazione del Bilancio Consolidato

L'organizzazione del consolidamento è differente a seconda che si tratti di:

- a) **Primo consolidamento**
- b) **Consolidamenti successivi al primo**

A) Primo consolidamento

È importante comprendere come l'organizzazione del primo bilancio consolidato sia una fase fondamentale non solo per la definizione di ruoli e tempistiche, ma perché porta a effettuare scelte contabili, in termini di predisposizione generale e di approccio alle singole scritture, che sono destinate ad influenzare i bilanci consolidati degli anni successivi sia in termini di risultato sia in termini di patrimonio netto consolidati.

Per effettuare il **Primo Consolidamento** è fondamentale determinare:

1. le motivazioni che portano alla redazione del Bilancio Consolidato
2. l'area di consolidamento
3. i metodi di consolidamento
4. le normative e regole di riferimento
5. i documenti da redigere
6. le tempistiche di predisposizione e calendario di consolidamento
7. il piano dei conti di gruppo
8. gli strumenti utilizzati per la elaborazione
9. l'individuazione dei responsabili interessati dal processo di consolidamento
10. la procedura di esecuzione del consolidamento
11. i controlli interni necessari al consolidamento
12. documentare e formalizzare le modalità del processo di consolidamento

1. Motivazioni per la redazione

Le motivazioni sono sostanzialmente di due tipologie:

Obbligo di redazione a seguito di requisiti di legge

Se il bilancio consolidato deve essere redatto in seguito ad obbligo previsto da disposizioni normative, il quadro di riferimento e le regole di predisposizione sono chiare e definite, così come sono identificate con precisione le informazioni e i documenti che devono essere predisposti.

Redazione per finalità gestionali

In genere queste finalità coincidono con quelle del controllo di gestione e/o di monitoraggio complessivo e quindi possono non essere necessari alcuni dei documenti ed informazioni richieste per legge (es. riconciliazione dei patrimoni netti d'esercizio e consolidato). Sarà invece possibile effettuare analisi differenti (ad es. per ramo d'azienda, per sito produttivo, ...) o affrontare specifiche scritture secondo modalità ed obiettivi finali propri del redattore o dei destinatari di tali informazioni.

Non è infrequente che la redazione sia richiesta da un soggetto finanziatore, per la verifica del rispetto di determinati covenant su contratti di finanziamento o per determinare eventuali patrimoni familiari. In questi casi il redattore del bilancio deve produrre la documentazione richiesta dalle finalità conoscitive del destinatario.

2. Area di consolidamento

La definizione dell'area di consolidamento comporta:

- Raccolta delle informazioni rilevanti relative alle partecipazioni;

L'organizzazione del Bilancio Consolidato

- Predisporre uno schema grafico del gruppo;
- Determinare se si tratti di partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente, collegate o che non possano neppure definirsi collegate;
- Definire se si tratti di partecipazioni rilevanti o meno ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (con possibile esclusione dal consolidamento);
- Determinare la percentuale di controllo e la percentuale di consolidamento.

Il redattore del bilancio consolidato deve soprattutto assicurarsi di reperire tutte le informazioni relative non solo al momento dell'acquisto delle partecipazioni, ma anche ai periodi successivi (es. contratti di acquisto, due diligence, perizie, bilanci infrannuali utilizzati per le valutazioni di acquisto, acquisti successivi o cessioni di parte del capitale sociale, versamenti di capitale, rinunce a finanziamenti, coperture di perdite, ...).

3. Metodo di consolidamento

In base delle indicazioni raccolte nella definizione dell'area di consolidamento si possono decidere le **modalità di inclusione nel bilancio consolidato** delle singole partecipazioni:

- **metodo integrale (cd. linea per linea)**
- **metodo proporzionale**
- **metodo del patrimonio netto**
- **metodo del costo**

4. Normative e regole di riferimento

In caso di redazione obbligatoria da parte di Capogruppo italiana le norme di riferimento ed i principi contabili da utilizzare sono i seguenti:

- Codice civile, D. Lgs. 127/91, principi contabili OIC (nel caso di società non IAS compliant);
- Codice civile, D. Lgs. 127/91, principi contabili internazionali (nel caso di società IAS compliant, ad es. nel caso di società quotate).

Nel caso in cui la società faccia parte di un **gruppo con Capogruppo non italiana**, ci si dovrà attenere alle istruzioni provenienti dalla holding che deve redigere il Bilancio Consolidato e quindi dovranno essere fornite le informazioni secondo i principi contabili della Capogruppo.

Nel caso in cui il Bilancio Consolidato sia redatto per finalità gestionali, le regole saranno definite dal soggetto redattore del Bilancio Consolidato in funzione delle informazioni da fornire ai destinatari.

In entrambi i casi non è infrequente che i principi contabili possano lasciare un margine di scelta ai redattori del bilancio (es. un costo può essere capitalizzato o non capitalizzato). La Capogruppo dovrà in questo caso definire regole univoche circa i principi da adottare.

5. Documenti da redigere

La produzione documentale è simile a quella di un bilancio d'esercizio; per cui:

- in caso di **redazione obbligatoria** stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione (oltre a quelle tabelle e riconciliazioni tipiche del bilancio consolidato);
- in caso di **redazione non obbligatoria** saranno redatti i soli documenti

consolidati ritenuti necessari per le necessità informative dei destinatari.

6. Tempistiche e calendario

Per tutti i documenti individuati come necessari devono essere definite le scadenze temporali di predisposizione, quindi un **calendario di consolidamento** che deve essere noto a tutti gli interessati dal processo di consolidamento.

Nella pratica si tratta di:

- individuare la periodicità di predisposizione del bilancio consolidato;
- determinare la data di chiusura del bilancio consolidato;
- definire le diverse deadline fissate per i vari passaggi della redazione.

Nella definizione del calendario di consolidamento non devono inoltre essere trascurate le esigenze e le scadenze degli organi di controllo interni ed esterni delle società incluse nel consolidamento, con particolare attenzione alle società estere ed alle differenze rispetto alle normative italiane che sono sicuramente differenti.

7. Piano dei conti di gruppo

La definizione di un **piano dei conti di gruppo**, cioè di un bilancio di verifica unico per tutte le società interessate dal consolidamento, è un passaggio opportuno (non obbligatorio) per facilitare il consolidamento e la destinazione univoca delle scritture di consolidamento ai singoli conti da rettificare.

8. Strumenti utilizzati

A seconda delle complessità del gruppo oggetto di consolidamento si potrà optare per **strumenti informatici** differenti:

- Elaborazioni tramite utilizzo di fogli excel per gruppi non particolarmente articolati e con operazioni infragruppo non complesse;
- Software specifici.

9. Responsabili interessati al processo

In ogni società del gruppo dovrà essere **individuato un responsabile del processo di consolidamento** che si rapporterà con le altre funzioni interessate per il reperimento delle informazioni e il necessario coordinamento con gli altri responsabili e funzioni del processo di consolidamento.

10. Procedure di realizzazione

Il responsabile del consolidamento dovrà inviare **adeguate istruzioni a tutte le società consolidate** per poter mettere in grado la Capogruppo di ricevere tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato.

Dovranno pertanto essere predisposti:

L'organizzazione del Bilancio Consolidato

- documenti e istruzioni di consolidamento da inviare alle società del gruppo all'interno di un reporting package (es. normative di riferimento, principi contabili di riferimento per il consolidato, scadenze, tabelle da compilare, ...);
- la calendarizzazione delle operazioni di consolidamento;
- le check list per l'invio delle informazioni il calendario, le operazioni che dovranno essere effettuate e la documentazione che dovrà essere prodotta da parte del redattore del bilancio consolidato.

11. Sistema di controllo interno

Gli **organismi preposti al controllo delle informazioni** ricevute dalle società controllate si pongono gli stessi obiettivi e quesiti relativi al controllo di un singolo bilancio d'esercizio.

Assodata la correttezza del singolo bilancio d'esercizio rispetto ai propri principi di redazione, il controllo è focalizzato sulla omogeneizzazione dei principi contabili, sulle operazioni da elidere e rettificare nel bilancio consolidato.

La approfondita conoscenza della partecipata, della sua attività e della competenza e professionalità del suo reparto amministrativo permette di limitare il controllo a verifiche generali di coerenza anche se per determinate operazioni possono essere necessari controlli specifici.

12. Documentazione e formalizzazione

La **documentazione e formalizzazione del processo di consolidamento** avviene attraverso la predisposizione di un manuale di consolidamento che, nelle parti ritenute necessarie, viene inviato alle singole controllate.

A tutte le società deve essere invece inviato il **reporting package** contenente le informazioni che il responsabile del consolidamento dovrà utilizzare per la redazione del bilancio consolidato.

Va precisato che le informazioni necessarie non sono solo quelle relative agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati, ma sono anche tutte le informazioni necessarie per la predisposizione di nota integrativa e relazione sulla gestione consolidate, del rendiconto finanziario consolidato e degli altri documenti e tabelle tipiche del bilancio consolidato (es. riconciliazione e movimenti patrimonio netto).

B) Consolidamenti successivi al primo

Per i **consolidamenti successivi al primo** è necessario ripercorrere per tutti i passaggi effettuati per il primo consolidamento verificando la necessità di apportare modifiche al manuale di consolidamento (es. variazioni dell'area di consolidamento, acquisizione o cessione di parti di capitale delle controllate o cambiamenti a seguito di disposizioni di legge) ed al calendario delle operazioni di consolidamento.



Il Processo di Consolidamento

Il Processo di Consolidamento

1. Determinazione dell'area di consolidamento

L'individuazione dell'area di consolidamento costituisce il primo passaggio del processo di redazione del bilancio consolidato. Individuare l'area di consolidamento significa identificare i bilanci di quali società devono essere dapprima aggregati e poi consolidati.

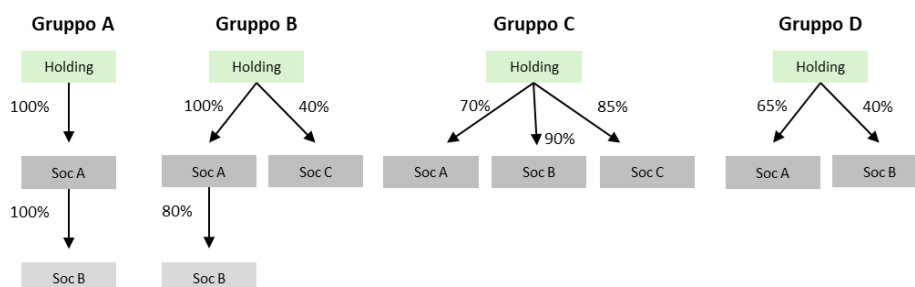
Le **operazioni per la determinazione dell'area di consolidamento** sono le seguenti:

1. redigere un **organigramma** del gruppo indicando i legami partecipativi diretti ed indiretti riportando le percentuali di partecipazione per determinare quali imprese siano controllate e quali siano collegate (art. 25 D. Lgs. 127/91);
2. individuati per ogni società indicata nell'organigramma i tre parametri di riferimento per la **verifica** della **obbligatorietà** di redazione del bilancio consolidato (attivo, ricavi vendite e prestazioni, numero medio dipendenti) (art. 27 D. Lgs. 127/91, c. 1);
3. **verifica** delle possibili **cause di esonero** della redazione (art. 27 D. Lgs. 127/91)

verifica delle possibili **cause di esclusione** dalla inclusione nel bilancio consolidato di alcune delle società controllate (art. 28 D. Lgs. 127/91).

Con riferimento al **punto 1)**, l'organigramma del gruppo, cioè la sua struttura in termini di legami partecipativi, può assumere le forme più varie anche se di fatto viene sempre individuata una capogruppo e successivamente delle società partecipate sotto forma di controllo o di collegamento.

Di seguito vengono rappresentati e commentati alcune strutture di gruppi:



Il **Gruppo A** è un gruppo con catena di controllo diretta e senza interessenze da parte di terzi.

Il **Gruppo B** è un gruppo che evidenzia società controllate (A e B) e collegate (C). Va notato come la società B sia senz'altro controllata dato che la Capogruppo esprime l'80% dei voti in assemblea. Peraltro, la percentuale di partecipazione è diversa dalla percentuale di controllo (o "percentuale di consolidamento") in quanto vi sono dei terzi anche in A dei quali si deve tenere conto nel percorso della catena di controllo.

Il **Gruppo C** è tipico di gruppi che si costituiscono con la acquisizione successiva di realtà locali (produttive o commerciali) nelle quali la Capogruppo ritiene importante la permanenza dei Soci che detenevano in precedenza il capitale.

Il **Gruppo D** evidenzia come vi sia una sola società da includere nel consolidato (A), mentre la seconda società (B) deve essere esclusa e possa essere valutata secondo il metodo del Patrimonio Netto o con il metodo del costo qualora fosse irrilevante.

Per i **punti 2 e 3** si rimanda alla nostra guida "D. Lgs. 127/91 commentato".

Il Processo di Consolidamento

2. Scelta del Metodo di Consolidamento

I metodi di consolidamento possibili sono tre:

- Consolidamento integrale (o cd. "linea per linea");
- Consolidamento proporzionale;
- Consolidamento sintetico (o cd. "metodo del patrimonio netto").

Quando relativamente alle partecipazioni non si adotti uno di questi tre metodi, per la valutazione si deve adottare il metodo del costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore.

NB: In questa guida tratteremo solo il caso di società consolidate "linea per linea", cioè con il cd. metodo integrale.

Ref	Modalità Generali di Controllo	Metodo di Consolidamento
A	Società controllate incluse nell'area di consolidamento	Consolidamento integrale (cd. linea per linea)
B	Società controllate escluse dall'area di consolidamento	Metodo del Patrimonio Netto o, in caso di irrilevanza, metodo del costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore
C	Società a controllo congiunto	Consolidamento integrale o proporzionale
D	Società collegate	Metodo del Patrimonio Netto o, in caso di irrilevanza, metodo del costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore

Ref	Esclusioni facoltative (art. 28, c. 2, D. Lgs. 127/19)	Metodo di Consolidamento
A	Irrilevanza della controllata sul bilancio consolidato	Esclusione facoltativa (art. 28, c. 2, D. Lgs. 127/91) ; in caso di esclusione si può applicare il metodo del Patrimonio Netto o in alternativa il metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore
B	Presenza di gravi e durature restrizioni (es. nel caso di procedure concorsuali)	Esclusione facoltativa (art. 28, c. 2, D. Lgs. 127/91) ; in caso di esclusione si può applicare il metodo del Patrimonio Netto o in alternativa il metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore
C	Impossibilità ottenere in modo tempestivo le informazioni a meno di costi sproporzionati	Esclusione facoltativa (art. 28, c. 2, D. Lgs. 127/91) ; in caso di esclusione si può applicare il metodo del Patrimonio Netto o in alternativa il metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore
D	Possesso della partecipazione ai soli fini di una futura cessione	Esclusione facoltativa (art. 28, c. 2, D. Lgs. 127/91) con riclassifica nell'attivo circolante; in caso di esclusione si può applicare il metodo del Patrimonio Netto o in alternativa il metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore

Il Processo di Consolidamento

Ref	Casistiche Particolari di controllo	Metodo di Consolidamento
A	Società posta in liquidazione volontaria	Consolidamento integrale a meno che non ricorrano i presupposti di una esclusione facoltativa in base all'art. 28, c. 2, D. Lgs. 127/91
B	Società in liquidazione per provvedimento dell'autorità giudiziaria	Devono essere escluse dal consolidato per mancanza di controllo da parte del Gruppo
C	Società controllata di nuova acquisizione	Se rilevante deve essere consolidata linea per linea; se non rilevante può essere esclusa e valutata secondo il metodo del Patrimonio Netto oppure con il metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore. Il risultato di pertinenza del Gruppo è solamente quello dalla data di ottenimento del controllo.
D	Società in "start up"	Se rilevante deve essere consolidata linea per linea; se non rilevante può essere esclusa e valutata secondo il metodo del Patrimonio Netto oppure con il metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore
E	Società inattiva	Valgono le stesse considerazioni fatte per le società in "start up"
F	Società il cui bilancio è formato solo da liquidità (es. perché di nuova costituzione o perché finalizzate ad investimenti prossimi, ma successivi alla data di bilancio)	Valgono le stesse considerazioni fatte per le società in "start up" ; se il valore della liquidità è consistente è preferibile un consolidamento integrale

3. Le Operazioni di pre-Consolidamento

I bilanci delle società appartenenti o partecipate dal gruppo non valutate secondo il metodo del costo devono essere verificati per analizzare se si rendano necessarie **operazioni di pre-consolidamento**. Le operazioni di pre-consolidamento sono effettuate per definire il cd. "**bilancio consolidabile**" che sia sommabile agli altri bilanci per la definizione dell'aggregato e per poter poi effettuare le operazioni di consolidamento vere e proprie.

La necessità di ottenere un bilancio "consolidabile" appare evidente con un semplice esempio. Si pensi al caso di un gruppo con controllante italiana e una controllata che non utilizza l'euro come moneta di conto e che adotta principi di redazione differenti da quelli della controllante (ad es. Fifo anziché costo medio ponderato). È evidente che il bilancio della controllata è veritiero e corretto, ma deve essere reso consolidabile al pari dei bilanci di tutte le altre società controllate per poterlo aggregare e permettere la successiva adozione delle scritture di consolidamento.

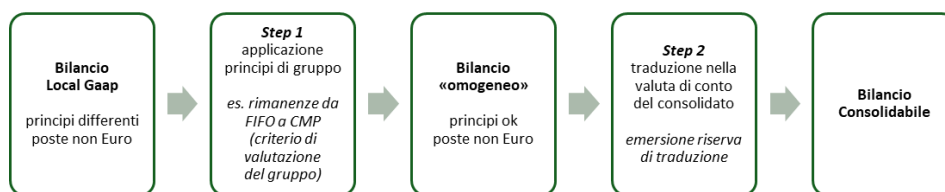
Un'altra fattispecie possibile è rappresentata dal caso di **bilanci** di società controllate che siano redatti normalmente **in forma abbreviata**, ma che devono essere resi in forma estesa per essere "sommabili" a quelli delle altre società controllate.

Le operazioni di pre-consolidamento si dividono in due categorie principali:

- Omogeneizzazione** dei principi contabili in conformità a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato
- Traduzione** dei bilanci nella moneta di redazione del bilancio consolidato

Il Processo di Consolidamento

Si procede prima con la omogeneizzazione dei principi e successivamente con la traduzione nella moneta di conto del bilancio consolidato.



Per passare dal bilancio delle singole società, sicuramente corretto secondo i local Gaap, ad un bilancio consolidabile si effettuano i seguenti passaggi:

a) Omogeneizzazione dei principi contabili in conformità a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato

Il comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. 127/91 prevede che "I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato." Il comma 2 dispone invece che "Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile." In definitiva, i criteri di valutazione coincidono con quelli della controllante con le eccezioni previste dal comma 2 purché siano previsti dal Codice civile.

Riprendendo l'esempio citato in precedenza, nel caso in cui si debba consolidare una società che adotta un criterio di valutazione differente si deve innanzitutto omogeneizzare le diverse poste di bilancio ai criteri di valutazione del consolidato. Nel caso di un magazzino valutato con criterio non di gruppo, si deve ottenere dapprima il valore delle rimanenze secondo il criterio accettato, rettificarlo extracontabilmente con la necessaria appostazione della fiscalità differita con la sua aliquota di imposizione fiscale e ricordandosi di riprendere sempre extra contabilmente tali differenze negli esercizi successivi.

b) Traduzione dei bilanci nella moneta di redazione del bilancio consolidato

Per "traduzione" si intende la controvalutazione nella moneta di redazione del bilancio consolidato. Nella pratica si usa effettuare la traduzione dello stato patrimoniale al cambio di fine esercizio, del conto economico al cambio medio dell'esercizio. Quanto al patrimonio netto la controvalutazione viene effettuata in base al cambio medio di formazione degli utili e perdite a nuovo, mentre per il capitale sociale si utilizza il cambio alla data di formazione dello stesso.

Stato Patrimoniale cambio di fine esercizio
Conto Economico cambio medio dell'esercizio
Risultato nel PN si utilizza il risultato derivante dal conto economico Patrimonio Netto
cambio per anno di formazione

Le differenze per poter determinare una quadratura di bilancio sono indicate nella apposita voce del Patrimonio Netto Consolidato, la cd. "Riserva da differenze di Traduzione" all'interno della voce VI "Altre Riserve"

4. Le Operazioni di Consolidamento

- a) Aggregazione dei conti: a) linea per linea; b) quota proporzionale
 - b) Eliminazione conti e operazioni infragruppo
 - c) Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo
 - d) Elisione delle partecipazioni
 - e) Assegnazione quote di capitale e riserve ai terzi
- a) Aggregazione dei conti**

Il Processo di Consolidamento

Tenendo presente che i bilanci da aggregare sono quelli "consolidabili", cioè quelli derivanti a seguito di eventuali operazioni di pre-consolidamento, la aggregazione dei conti può avvenire secondo **due modalità**:

- **Linea per linea** (cd. metodo integrale): vengono sommati tutti i valori di attivo, passivo e conto economico per il loro valore integrale
- **Quota proporzionale**: i valori di attivo, passivo e di conto economico vengono sommati linea per linea in base alla percentuale detenuta da parte del gruppo.

Effettuata la somma dei bilanci consolidabili delle controllate si ottiene il **bilancio aggregato** dal quale si parte per effettuare le operazioni di consolidamento vere e proprie.

b) Eliminazione dei conti infragruppo

In relazione alla eliminazione dei conti infragruppo, l'OIC 17 prevede che:

- (par. 62) Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l'eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci, effettuata per l'intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza.
- (par. 64) Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data del consolidamento della partecipazione.

L'eliminazione dei conti infragruppo non ha alcun effetto sul risultato e sul patrimonio netto consolidato e riporta i saldi patrimoniali ed economici alla reale consistenza.

Nella pratica ci si riferisce per lo più a vendite di beni o servizi tra le diverse società, a prestiti di manodopera, a consulenze infragruppo, a affitti su immobili o impianti di altre società del gruppo, a finanziamenti infragruppo ed ai relativi interessi nel caso in cui siano fruttiferi.

Concessione di un finanziamento fruttifero ad altra società del gruppo

Credito finanziario	a	Banca	100	(bilancio di A)
Credito finanziario	a	Interessi attivi	12	(bilancio di A)
Banca	a	Debito finanziario	100	(bilancio di B)
Interessi passivi	a	Debito finanziario	12	(bilancio di B)

Eliminazione nel bilancio consolidato

Debiti finanziario	a	Credito finanziario	112	(consolidato)
Interessi attivi	a	Interessi passivi	12	(consolidato)

Il comma 3 dell'art. 31 del D. Lgs. 127/91 concede la facoltà di **non eliminare operazioni reciproche se irrilevanti** ed operazioni che, pur presentando margini infragruppo (e quindi non realizzati), potrebbero essere determinate e quindi eliminate solo sostenendo costi sproporzionati di elaborazione.

Quanto alla non redazione del bilancio consolidato usufruendo della clausola relativa ai "costi sproporzionati di elaborazione", questa facoltà deve sempre avere solide basi di conferma (attuale e eventualmente successiva).

c) Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo

Gli utili e le perdite infragruppo devono essere eliminati nel processo di consolidamento in quanto non ancora realizzati verso i terzi.

Il par. 67 dell'OIC 17 prevede che "l'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo si effettua sulla base dell'utile o della perdita lorda. Non sono incluse le spese generali, amministrative e di vendita, che l'impresa sostiene

Il Processo di Consolidamento

comunque nel periodo".

Trattandosi di scritture che tipicamente hanno effetto sul risultato economico delle società interessate, la eliminazione di utili e perdite infragruppo comporta l'emersione di fiscalità differita che permane fino al momento in cui tali transazioni diventano effettive e realizzate nei confronti dei terzi all'esterno del gruppo.

L'eliminazione dell'operazione è integrale anche in caso di presenza di terzi di minoranza ai quali vanno attribuiti gli eventuali effetti di loro competenza.

L'OIC 17 riporta alcuni **"Esempi di eliminazione di utili e perdite infragruppo"** che si riportano integralmente:

- *Esempio 1 - La società A possiede il 60% della società B. A compra macchinari da B per 100.000 euro e B rileva un utile di 20.000 euro. Il macchinario è esposto nel bilancio consolidato per 80.000 euro. Lo storno dell'utile di 20.000 euro comporta una riduzione dell'utile consolidato (utile attribuibile ai soci di maggioranza) e dell'utile attribuibile ai soci di minoranza rispettivamente di 12.000 euro (60% di 20.000 euro) e di 8.000 euro. Se il macchinario ha una vita economica utile di 10 anni, la quota di ammortamento annuale è ridotta di 2.000 euro di cui 800 euro di pertinenza dei soci di minoranza.*
- *Esempio 2 - La società A possiede il 60% della società B. A vende prodotti a B con un utile interno di 100.000 euro. Assumendo che B alla chiusura dell'esercizio abbia venduto a terzi la metà dei prodotti, le giacenze di magazzino consolidate e l'utile consolidato dell'esercizio sono ridotti di 50.000 euro*
- *Esempio 3 - La società A possiede l'80% della società B ed il 90% della società C. B compra da C merci per 10.000 euro che costano a quest'ultima 6.000 euro con un utile di 4.000 euro. Se alla data del bilancio consolidato le merci sono ancora tra le giacenze di B, lo storno dell'utile dalle giacenze ha come contropartita il risultato economico consolidato per 3.600 euro (90% di 4.000 euro) e il risultato di pertinenza dei soci di minoranza per 400 euro.*

d) Elisione delle partecipazioni

Si riprendono alcuni passaggi dell'OIC 17 in merito alla elisione delle partecipazioni:

- (OIC 17, par. 50) In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni controllate incluse nell'area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.
- (OIC 17, par. 52) La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall'art. 33, c. 1, D. Lgs. 127/1991 che prescrive che l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione del patrimonio netto "è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".
- (OIC 17, par. 53) "La determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata sulla base di quanto stabilito dai successivi paragrafi."

La **differenza positiva da annullamento** è imputata, se possibile, a ciascuna attività acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, ma per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile

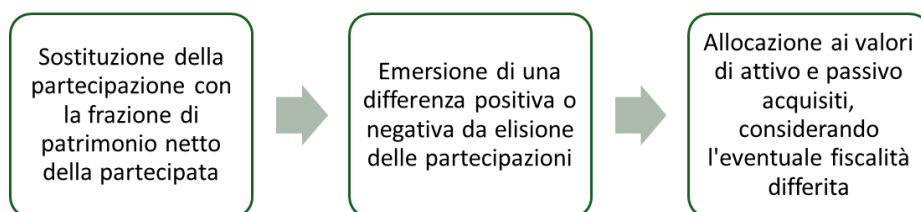
Il Processo di Consolidamento

assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati (OIC 17, par. 55).

La **differenza negativa da annullamento** è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati (OIC 17, par. 58).

Il valore inizialmente attribuito ai valori attivi e passivi acquisiti può essere differente nel suo valore totale rispetto alla differenza positiva o negativa di annullamento. Questa ulteriore differenza può essere a sua volta positiva o negativa.

Attribuzione INIZIALE della differenza (positiva o negativa) da annullamento



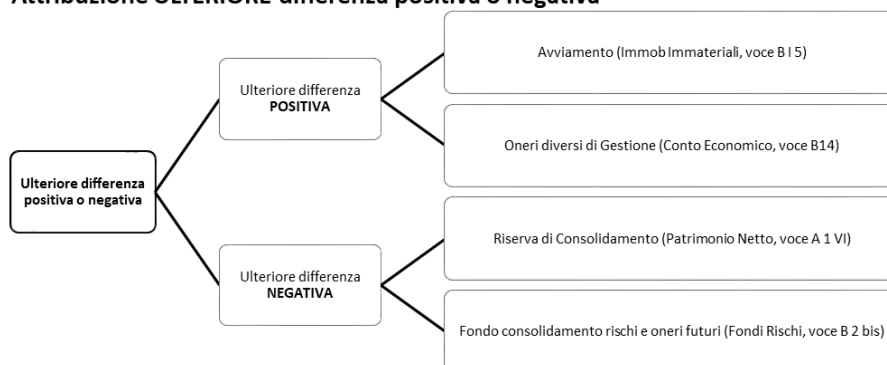
Nel caso di **ulteriore differenza positiva (OIC 56, par. 17)** questa può:

- essere riconducibile alla presenza di un "avviamento" da allocarsi tra le immobilizzazioni immateriali a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali";
- non avere le caratteristiche di cui sopra con la conseguenza che tale valore deve essere imputato a conto economico nella voce B14 "Oneri diversi di gestione".

Nel caso di **ulteriore differenza negativa (OIC 17, par. 58 e 59)** questa può:

- essere riconducibile in tutto o in parte a risultati economici sfavorevoli futuri determinando un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri";
- avere la connotazione di un "buon affare" rispetto al prezzo di acquisizione e quindi essere allocabile tra le poste del patrimonio netto come "Riserva di Consolidamento"

Attribuzione ULTERIORE differenza positiva o negativa



Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell'acquisizione (OIC 17, par. 61)

Negli esercizi successivi all'acquisizione, la controllata continua a redigere i bilanci d'esercizio in continuità con i valori contabili. Nel bilancio consolidato si effettuano le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornati ad ogni chiusura del bilancio consolidato successivo alla data di consolidamento. Queste rettifiche continuano ad essere effettuate finché le relative attività e passività rimangono iscritte nei bilanci di esercizio della controllata.

Il Processo di Consolidamento

Nel bilancio consolidato sono riflessi i valori che tengono conto dell'allocazione della differenza da annullamento entro i limiti dei valori correnti di attività e passività identificabili derivanti dal consolidamento iniziale della controllata. Se si tratta di beni ammortizzabili, ad esempio, nel bilancio consolidato le quote di ammortamento si calcolano sul valore rettificato in sede di allocazione, tenendo conto degli eventuali effetti fiscali differite e degli anni di vita residua, a partire dalla data di consolidamento (cfr. OIC 16 "Immob. Materiali" e OIC 24 "Immob. Immateriali")

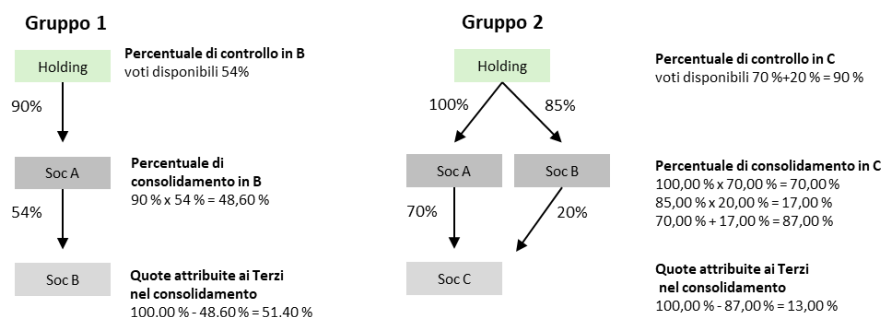
e) Assegnazione quote di capitale e riserve ai terzi

L'attribuzione delle quote di capitale, riserve e risultati ai terzi è necessaria quando si stia compiendo la eliminazione dei margini infragruppo e quando si stia effettuando la elisione delle partecipazioni.

Nel caso della eliminazione dei conti infragruppo, l'OIC 17 prevede esplicitamente al par. 62 che: *Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l'eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci, effettuata per l'intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza.*

Nel caso della elisione delle partecipazioni, il valore della partecipazione deve essere confrontato con la corrispondente frazione del patrimonio netto senza considerare cioè quella di competenza dei terzi.

In senso generale, ma soprattutto nei casi di gruppi cd. "a cascata" si deve considerare che ci può essere differenza tra percentuale di controllo e percentuale di partecipazione. La percentuale di controllo (o "percentuale di partecipazione") si riferisce ai voti disponibili in assemblea, mentre la percentuale di partecipazione (o "percentuale di consolidamento") è la percentuale da considerare per l'attribuzione delle quote ai terzi.



Gli esempi riportati relativi al gruppo 1 ed al gruppo 2 evidenziano la diversità tra percentuale di controllo e percentuale di consolidamento. Nel caso del gruppo 1 viene evidenziato come, a fronte di un evidente maggioranza dei voti esprimibili in assemblea, il processo di consolidamento determini invece una attribuzione ai terzi di quote maggiori del 50%.

5. I Prospetti tipici del Bilancio Consolidato

Nella nota integrativa è previsto l'inserimento di due tabelle tipiche del bilancio consolidato:

- prospetto di raccordo tra il patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato**
Ha lo scopo di evidenziare l'effetto delle operazioni di consolidamento sul

Il Processo di Consolidamento

patrimonio netto della Capogruppo per arrivare alla determinazione del patrimonio netto consolidato. Le operazioni vengono raggruppate per categorie omogeneo (ad es. apporto società consolidate, eliminazione utili e perdite infragruppo, eliminazione dividendi, ...) ed evidenziando l'effetto sia sul patrimonio netto che sul risultato;

2. **prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato**

Ha lo scopo di riassumere i movimenti in aumento ed in diminuzione subiti dal patrimonio netto consolidato nel corso dell'esercizio partendo dal capitale, riserve (distintamente indicate) e risultati iniziali sino ad arrivare al capitale, riserve (distintamente indicate) e risultati finali.

Per entrambi i prospetti devono essere evidenziate separatamente le quote di pertinenza del gruppo e le quote di spettanza dei terzi di modo da riconciliare il dato con quello presente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati.

Gli Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per il Bilancio Consolidato" e al documento "D. Lgs. 127/91 commentato" disponibile sul sito www.bilancio-consolidato.com.



Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, si compone di alcuni documenti identificati in modo specifico (**stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa insieme alla relazione sulla gestione**) per assicurare la "rappresentazione veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate".

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico Consolidati devono però essere adattati in funzione degli aspetti specifici necessari alla rappresentazione delle evidenze di un gruppo aziendale.

Un'altra caratteristica specifica è la possibilità di redigere gli schemi di bilancio consolidato in **migliaia di euro** e conseguentemente la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Di seguito sono **commentati gli inserimenti di nuove voci e gli adattamenti** di quelle già presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico di un bilancio di una singola azienda.

Caratteristiche dello Stato Patrimoniale Consolidato

B) Immobilizzazioni

B III 1 a) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate

Si tratta di partecipazioni in imprese controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento.

La presenza di importi in questa voce dipende dalla scelta iniziale del redattore del bilancio consolidato di non consolidare con il metodo integrale (cd. linea per linea) alcune delle società controllate che sono state pertanto valutate secondo il metodo del costo o secondo il metodo del patrimonio netto.

B III 2 a) Crediti in imprese controllate non consolidate

Si tratta di crediti immobilizzati (di natura finanziaria) verso società controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento.

C) Attivo Circolante

C II 2 a) Crediti in imprese controllate non consolidate

Si tratta di crediti di natura commerciale verso società controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento.

La presenza di importi in questa voce dipende dalla scelta iniziale del redattore del bilancio consolidato di non consolidare con il metodo integrale (cd. linea per linea) alcune delle società controllate che sono state pertanto valutate secondo il metodo del costo o secondo il metodo del patrimonio netto.

C III 1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate

Si tratta di partecipazioni in imprese controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento e classificate nell'attivo circolante in vista di una imminente cessione.

La presenza di importi in questa voce dipende anche dalla scelta del redattore del bilancio consolidato di usufruire della possibilità di esclusione dal consolidamento delle partecipazioni in controllate "possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione" (art. 28, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 127/91.

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

A) Patrimonio Netto

A.1) Patrimonio Netto di Gruppo

All'interno del Patrimonio Netto si è reso necessario il Patrimonio Netto di pertinenza del gruppo (voce A.1) da quello spettante ai Terzi (voce A.2). Le sue componenti sono distintamente indicate e classificate.

A.1 VI) Riserva di Consolidamento (all'interno delle "Altre Riserve")

Valori iscritti in questa voce sono possibili solo a seguito di elisione delle partecipazioni e nello specifico delle sole partecipazioni acquistate e non di partecipazioni in controllate costituite all'interno del gruppo oggetto di consolidamento.

(OIC 17, par. 57): Si è in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

(OIC 17, par. 58) La differenza iniziale negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato detta "riserva di consolidamento".

Per questa riserva è prevista una esposizione specifica all'interno delle "Altre Riserve" perché la sua formazione e movimentazione è il risultato del processo di consolidamento e non deriva da utili o perdite della gestione delle società appartenenti al gruppo.

A.1 VI) Riserva da Differenza di Traduzione (all'interno delle "Altre Riserve")

La "Riserva per Differenze da Traduzione" accoglie valori solo nel caso in cui vengano consolidate società che utilizzano moneta di conto diversa da quella della società che redige il bilancio consolidato. Nella pratica ci si riferisce a società con valuta nazionale differente dall'Euro.

Per questa riserva è prevista una esposizione specifica all'interno delle "Altre Riserve" perché la sua formazione e movimentazione è il risultato del processo di consolidamento e non deriva da utili o perdite della gestione delle società appartenenti al gruppo.

A.2) Patrimonio Netto di Terzi

All'interno del Patrimonio Netto si è reso necessario il Patrimonio Netto spettante ai Terzi (voce A.2) da quello di pertinenza del Gruppo (voce A.1). A sua volta, il patrimonio netto spettante ai Terzi è suddiviso in "capitale e riserve dei Terzi" e "utile (perdita) dell'esercizio dei Terzi".

B) Fondo Rischi ed Oneri

B 2 bis) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

Valori iscritti in questa voce sono possibili solo a seguito di elisione delle partecipazioni e nello specifico delle sole partecipazioni acquistate e non di partecipazioni in controllate costituite all'interno del gruppo oggetto di consolidamento.

(OIC 17, par. 59) La differenza da annullamento negativa, che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo B) "Fondi per rischi ed oneri". Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua prescindendo dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A 5 Altri ricavi e proventi". (OIC 17, par. 60) La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

rischi ed oneri futuri. ...

D) Debiti

D 9) Debiti verso controllate non consolidate

Si tratta dei debiti verso società controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento.

La presenza di importi in questa voce dipende dalla scelta iniziale del redattore del bilancio consolidato di non consolidare con il metodo integrale (cd. linea per linea) alcune delle società controllate che sono state pertanto valutate secondo il metodo del costo o secondo il metodo del patrimonio netto.

Caratteristiche del Conto Economico Consolidato

C) Proventi e Oneri Finanziari

C 15 a) Proventi da partecipazioni in imprese controllate non consolidate

Si tratta di proventi finanziari, tipicamente dividendi, provenienti da società controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento.

La presenza di importi in questa voce dipende dalla scelta iniziale del redattore del bilancio consolidato di non consolidare con il metodo integrale (cd. linea per linea) alcune delle società controllate che sono state pertanto valutate secondo il metodo del costo o secondo il metodo del patrimonio netto.

C 16 a) Proventi da crediti immobilizzati in imprese controllate non consolidate

Si tratta di proventi finanziari relativi a crediti immobilizzati (quindi di natura finanziaria) provenienti da società controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento.

La presenza di importi in questa voce dipende dalla scelta iniziale del redattore del bilancio consolidato di non consolidare con il metodo integrale (cd. linea per linea) alcune delle società controllate che sono state pertanto valutate secondo il metodo del costo o secondo il metodo del patrimonio netto.

C 16 d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate non consolidate

Si tratta di proventi finanziari diversi da quelli classificabili nelle voci precedenti provenienti da società controllate appartenenti allo stesso gruppo che non risultano eliminati nel processo di consolidamento.

La presenza di importi in questa voce dipende dalla scelta iniziale del redattore del bilancio consolidato di non consolidare con il metodo integrale (cd. linea per linea) alcune delle società controllate che sono state pertanto valutate secondo il metodo del costo o secondo il metodo del patrimonio netto.

21) Utile (Perdita) Consolidato dell'esercizio

Relativamente a questa voce vi è la sola aggiunta della parola "consolidato".

(Utile) / Perdita dell'esercizio di Terzi

È una voce specifica che accoglie valori (positivi o negativi) solo nel caso di presenza di Soci di Minoranza nel gruppo oggetto di consolidamento. Va notato che il segno di esposizione è invertito rispetto alla esposizione normale; quindi, in caso di utile di pertinenza dei terzi il valore è preceduto dal segno "meno" e nel caso di perdita di pertinenza dei terzi il valore è preceduto dal segno "più".

Nel caso di non presenza di terzi, questa voce va comunque indicata ma con valore zero.

Utile / (Perdita) dell'esercizio per il Gruppo

È una voce specifica del conto economico consolidato che accoglie valori per differenza tra il risultato totale e il risultato attribuito ai terzi.

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

A) CREDITI VERSO SOCI

Quote già richiamate
Quote non richiamate

(A) Totale Crediti verso Soci

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre immobilizzazioni immateriali

Totale Immob. Immateriali

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immob. Materiali

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate non consolidate

- b) Imprese collegate
- c) controllanti
- d) Imprese sottoposte al controllo di controllanti
- d-bis) Altre imprese

2) Crediti in:

a) Imprese controllate non consolidate (entro)

a) Imprese controllate non consolidate (oltre)

- b) Imprese collegate (entro)
- b) Imprese collegate (oltre)
- c) Controllanti (entro)
- c) Controllanti (oltre)
- d) Imprese sottoposte al controllo di controllanti (entro)
- d) Imprese sottoposte al controllo di controllanti (oltre)
- d-bis) Altri (entro)
- d-bis) Altri (oltre)

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale Immob. Finanziarie

(B) Totale IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

Totale Rimanenze

II CREDITI

- 1) Clienti (entro)
- 1) Clienti (oltre)
- 2) Controllate non consolidate (entro)

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

2) Controllate non consolidate (oltre)

- 3) Collegate (entro)
- 3) Collegate (oltre)
- 4) Controllanti (entro)
- 4) Controllanti (oltre)
- 5) Imprese sottoposte al controllo di controllanti (entro)
- 5) Imprese sottoposte al controllo di controllanti (oltre)
- 5-bis) Crediti tributari (entro)
- 5-bis) Crediti tributari (oltre)
- 5-ter) Imposte anticipate
- 5-quater) Altri (entro)
- 5-quater) Altri (oltre)

Totale Crediti

III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate

- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli

Totale Attività Finanziarie non Immob.

(B) Totale IMMOBILIZZAZIONI

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Danaro e valori in cassa

Totale Disponibilità Liquide

(C) Totale ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi

(D) Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI

Totale ATTIVO CONSOLIDATO

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

PASSIVO NETTO

A.1) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

- I Capitale
- II Riserva da sovrapprezzo
- III Riserva di rivalutazione
- IV Riserva legale
- V Riserva statutaria
- VI Altre riserve
 - Altre riserva, distintamente indicate
 - **Riserva consolidamento**
 - **Riserva da differenze da traduzione**
- VII Riserva operazioni copertura flussi finanziari attesi VIII Utili (perdite) portati a nuovo
- IX Utile (perdita) dell'esercizio
- X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(A.1) Totale Patrimonio Netto di Gruppo

A.2) PATRIMONIO NETTO DI TERZI

- I **Capitale e Riserve di terzi**
- II **Utile (perdita) dell'esercizio di terzi**

(A.2) Totale Patrimonio Netto di Terzi

(A) Totale PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Per imposte, anche differite
- 2-bis) di consolidamento per rischi e oneri futuri**
- 3) Strumenti finanziari e derivati passivi
- 4) altri

(B) Totale FONDI RISCHI

C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

D) DEBITI

- 1) Obbligazioni (entro)
- 1) Obbligazioni (oltre)
- 2) Obbligazioni convertibili (entro)
- 2) Obbligazioni convertibili (oltre)
- 3) Debiti verso soci per finanziamenti (entro)
- 3) Debiti verso soci per finanziamenti (oltre)
- 4) Debiti verso banche (entro)
- 4) Debiti verso banche (oltre)
- 5) Debiti verso altri finanziatori (entro)
- 5) Debiti verso altri finanziatori (oltre)
- 6) Acconti da clienti (entro)
- 6) Acconti da clienti (oltre)
- 7) Debiti verso fornitori (entro)
- 7) Debiti verso fornitori (oltre)
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito (entro)
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito (oltre)
- 9) Debiti verso controllate non consolidate (entro)**
- 9) Debiti verso controllate non consolidate (oltre)**
- 10) Debiti verso collegate (entro)
- 10) Debiti verso collegate (oltre)
- 11) Debiti verso controllanti (entro)
- 11) Debiti verso controllanti (oltre)
- 11-bis) imprese sottoposte al controllo delle controllanti (entro)
- 11-bis) imprese sottoposte al controllo delle controllanti (oltre)
- 12) Debiti tributari (entro)
- 12) Debiti tributari (oltre)

**Stato Patrimoniale e
Conto Economico
nel Bilancio
Consolidato**

13) Debiti previdenziali (entro)
13) Debiti previdenziali (oltre)
14) Altri debiti (entro)
14) Altri debiti (oltre)

(D) Totale DEBITI

E) RATEI RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi

(E) Totale RATEI e RISCONTI PASSIVI

Totale PASSIVO CONSOLIDATO

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2) Variazione prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti
- 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- 4) Incrementi immobilizzazioni lavori interni
- 5) Altri ricavi e proventi
 - a) Altri ricavi e proventi (diversi)
 - b) Contributi in conto esercizio

Totale altri ricavi e proventi (5)
(A) Totale VALORE PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 7) Per servizi
- 8) Per godimento di beni di terzi
- 9) Per il personale
 - a) Salari e stipendi
 - b) Oneri sociali
 - c) Trattamento di fine rapporto
 - d) Trattamento di quiescenza e simili
 - e) Altri costi

Totale costi per il personale (9)

- 10) Ammortamenti e svalutazioni
 - a) Amm.to delle immobi. Immateriali
 - b) Amm.to delle immobi. materiali
 - c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) Svalutazioni crediti e disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

- 11) Variazione materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) Accantonamenti per rischi
- 13) Altri accantonamenti
- 14) Oneri diversi di gestione

(B) Totale COSTI PRODUZIONE

DIFF. VALORE e COSTI PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 15) Proventi da partecipazioni
 - a) **da imprese controllate non consolidate**
 - b) da imprese collegate
 - c) da imprese controllanti
 - d) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - e) altre

Totale Proventi da Partecipazioni (15)

- 16) Altri proventi
 - a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - **da imprese controllate non consolidate**
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - da altre imprese
 - b) Da titoli immobilizzati che non costituiscono partecipazioni
 - c) Da titoli di attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) Proventi diversi dai precedenti
 - **da imprese controllate non consolidate**
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - da altre imprese

Stato Patrimoniale e Conto Economico nel Bilancio Consolidato

Totale Altri Proventi Finanziari (16)

17) Interessi e altri oneri finanziari

- **verso imprese controllate non consolidate**
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- verso altri

Totale Interessi e Altri Oneri Finanziari (17)

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale Utili e perdite su cambi (17-bis)

(C) Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli attivo circolante non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati

Totale Rivalutazioni (18)

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli attivo circolante non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati

Totale Svalutazioni (19)

(C) Totale RETTIFICHE ATTIVITÀ FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- Imposte correnti sul reddito
- Imposte anticipate
- Imposte differite

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO dell'esercizio

(UTILE) PERDITA dell'esercizio di terzi

UTILE (PERDITA) PER IL GRUPPO

Contatti

Un approccio globale e tempestivo è richiesto alle imprese di qualunque settore. Spesso si impongono scelte strategiche, da deliberare in modo rapido ma ponderato, sulla base delle opportunità suggerite da sempre più sofisticati processi produttivi e di vendita.

La necessità delle aziende di sviluppare al proprio interno competenze innovative su problematiche non strettamente legate al business, può richiedere, quale soluzione per rispondere alle esigenze di flessibilità e competenza, il supporto di specialisti.

L' allineamento degli obiettivi tra azienda e cliente garantisce il raggiungimento di risultati eccellenti.

La mission di **Progesa** si traduce in:

- capacità di focalizzare le problematiche;
- approccio multidisciplinare;
- operatività diretta con il Management

Progesa si propone oggi tra le aziende leader della Consulenza Direzionale per il mercato delle Piccole e Medie imprese, come unico interlocutore per una vasta gamma di servizi. Con l'ingresso in **ETL Global**, PROGESA consolida e potenzia il progetto di crescita, mantenendo immutata la propria identità e la politica di attenzione al cliente.

PROGESA S.P.A.

Viale Italia, 21
46100 Mantova
+39 0376 384898
www.progesa.com
info@progesa.com